

RAEE

Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche



RICICLO SPRECO

Noi ci crediamo e li ricicliamo

In collaborazione con



Programma nazionale
ecologia e servizi ambientali

Vademecum RAEE:
principali criteri per la corretta gestione dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Per un'azienda non è sempre semplice e scontato gestire correttamente la dismissione dei rifiuti elettrici ed elettronici. Lo testimoniamo le numerose richieste di informazioni che riceviamo dalle aziende per le quali effettuiamo i ritiri di RAEE, ossia apparecchi da dismettere perché obsoleti, guasti, o comunque, inutilizzabili o ancora cespiti aziendali che si trovano nei magazzini.

Per questo abbiamo ritenuto utile pubblicare un breve compendio che riassume in modo semplice e schematico i principali criteri in vigore oggi per effettuare correttamente la gestione di questa tipologia di rifiuti, nel rispetto della normativa. Una guida per classificare i rifiuti, scegliere il codice adatto per lo smaltimento, compilare correttamente i documenti necessari e altri piccoli suggerimenti che aiutano le aziende a orientarsi nel panorama legislativo.

Indice

/ Scheda 1 / Classificazione di rifiuto

Tipologia pag. 4

Attribuzione CER pag. 5

/ Scheda 2 / Ritiro uno contro uno

Acquisto di una nuova apparecchiatura analoga pag. 6

/ Scheda 3 / Scelta dei fornitori

Smaltimento autonomo del rifiuto: Scelta del fornitore del servizio pag. 7

/ Scheda 4 / Deposito temporaneo

I Produttori possono raggruppare-raccogliere i propri rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. pag. 8

/ Scheda 5 / Rifiuti particolari

Compilazione dei documenti pag. 10

Legenda delle informazioni da inserire pag. 11

Formulario identificativo del rifiuto pag. 12

Legenda delle informazioni da inserire pag. 13

Trasporto dei propri rifiuti pag. 15

Altri rifiuti particolari / Pile e batterie pag. 16

Altri rifiuti particolari / Imballaggi e CONAI pag. 17

Altri rifiuti particolari / Rifiuti generici pag. 18

/ Scheda 6 / TAR SU

Tariffa Ambientale per i Rifiuti Solidi Urbani pag. 19

/ Allegato / 1


Elenco delle 20 famiglie di CER (All. D parte IV D.lgs. 152/06) pag. 20

/ Allegato / 2

Caratteristiche di pericolosità del rifiuto (All. I parte IV D.lgs. 152/06) pag. 21

/ Scheda 1 / Classificazione di rifiuto

Tipologia



Attribuzione CER

La corretta classificazione dei rifiuti in base al codice CER (tutti i rifiuti sono riconducibili a un codice CER) è il punto di partenza essenziale per la loro corretta gestione. Focalizzando l'attenzione in particolare sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, tipicamente presenti in azienda, e sui rifiuti a esse collegati, riportiamo di seguito l'elenco delle possibili classificazioni.


Codice CER	Tipologia del rifiuto	Definizione
080318	Gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto di inchiostro, cartucce a nastro per stampanti ad aghi.	Toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose. È ormai prassi comune considerare toner e cartucce come non pericolosi poiché si presuppone che vengano smaltiti vuoti.
080317*	Gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto di inchiostro, cartucce a nastro per stampanti ad aghi.	Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose. Può accadere che vengano smaltiti toner e cartucce non ancora completamente esauriti.
160211*	Frigoriferi e simili, climatizzatori e simili.	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi.
160213*	Monitor CRT, monitor LCD prima generazione. Tubi catodici.	Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose.
160214	Computer, tastiera, server, stampanti, scanner, fotocopiatrici, fax, telefoni. Lavatrici e altri grandi bianchi	Apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose.
160216	Fusore di stampa, unità Duplex, tamburo di stampa, rullini presa carta, hard disk, schede elettroniche. Vaschetta recupero toner.	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti o contaminate da PCB.	

Una volta classificato con esattezza il rifiuto, è necessario valutare a chi appoggiarsi per il suo corretto smaltimento. A questo punto si possono presentare due differenti situazioni:

- A) Acquisto di una nuova apparecchiatura analoga a quello vecchia: il compratore ha il diritto di chiedere il ritiro del vecchio apparecchio, nella logica di "uno contro uno"
- B) non è stata acquistata alcuna nuova apparecchiatura: il detentore deve quindi provvedere autonomamente allo smaltimento del vecchio apparecchio.


/ Scheda 2 / Ritiro uno contro uno

A) Acquisto di una nuova apparecchiatura analogica



/ Scheda 3 / Scelta dei fornitori

B) Smaltimento autonomo del rifiuto: Scelta del fornitore del servizio



In alternativa:
contattare un sistema collettivo come ReMedia che, previo inoltro di preventivo, in base alla tipologia del rifiuto, organizza il ritiro con un mezzo idoneo e autorizzato, rilascia il FIR e conferisce al centro di trattamento competente il RAEE ritirato.

/ Scheda 4 / Deposito temporaneo

I Produttori possono raggruppare-raccogliere i propri rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Criteria da adottare nel caso il Produttore istituisce un “deposito temporaneo”:

- **Criterio temporale:** ossia i rifiuti sono raggruppati all'interno del magazzino, sia che siano pericolosi o non pericolosi, purché vengano conferiti entro 3 mesi dalla data di produzione della prima frazione.
- **Criterio quantitativo:** ossia i rifiuti vengono conferiti una volta raggiunti i 30 mc, dei quali i pericolosi non possono superare il tetto massimo 10 mc. Se nell'arco di un anno questi limiti non vengono raggiunti, è comunque necessario conferirli alla scadenza dell'anno.

I rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento CE 850/2004 (clordano, entri, toxafene, PCB, ecc.) devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

Di seguito riportiamo le norme principali:

- Il deposito va effettuato per **categorie omogenee di rifiuto**. Ciò si traduce nella separazione dei rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi e nel divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità differenti. Meglio quindi per semplicità logistica mantenere separati i rifiuti per codici CER.
- In generale è necessario che **le aree di deposito** siano munite di pavimento impermeabile in cemento con un sistema di contenimento che eviti lo spargimento di sostanze liquide e con una copertura che ripari dagli agenti meteorici. In funzione degli spazi adibiti è poi possibile dotare il locale di: un sistema di aerazione che garantisca il ricircolo dell'aria; adeguate misure di protezione a carattere individuale (mascherine, guanti, occhiali, camici, colliri per lavare gli occhi,...) e collettivo (cappe di aspirazione localizzata, pompa a vuoto per il travaso di rifiuti liquidi,...); idonee attrezzature per lo spegnimento di incendi (mezzi estinguenti, idranti, coperte antifiamma,...); impianto elettrico antideflagrante se in presenza di atmosfere esplosive; attrezzature di emergenza in caso di spargimento (sabbia, tappeti assorbenti,...); informazioni comportamentali per un corretto deposito e per le emergenze (procedure o istruzioni ai dipendenti).
- Il deposito di **materiale pericoloso** deve rispettare i criteri della Delibera Interministeriale 27/1984 che prevede oltre all'etichetta identificativa anche un'etichetta adesiva di cm 15x15 con una "R" nera in campo giallo il simbolo (fiamma, teschio) del pericolo.
- In alcuni casi può essere necessario effettuare la valutazione del **rischio chimico** dei locali adibiti a deposito che può portare a: l'indicazione del rifiuto pericoloso come descritto sopra; il divieto di fumare o usare fiamme libere; il divieto di introdurre cellulari accesi; il divieto di ingresso del personale non autorizzato; obbligo per i casi previsti di utilizzare i DPI ed eventuali misure da adottare in caso di emergenza.

/ Scheda 5 / Rifiuti particolari

Compilazione dei documenti

È doverosa una precisazione: i soggetti tenuti ad avere un registro di carico e scarico vidimato dalla CCIAA sono:

- industrie o artigiani con più di 10 dipendenti, anche se producono solo rifiuti non pericolosi;
- aziende produttrici iniziali di rifiuti pericolosi (provenienti da attività di servizi o di commercio e che si trovano a smaltire rifiuti pericolosi, es. vecchi monitor CRT, lampade al neon, televisori, ecc.).

Se si rientra in queste categorie, è necessario procedere anche alla presentazione del **MUD** presso la CCIAA di competenza con cadenza annuale. È inoltre prevista l'applicazione del SISTRI dal 9/2/2012, sistema che va a sostituire tutta la gestione cartacea attualmente in uso e sul quale faremo a tempo debito un apposito approfondimento.

Se non si rientra in una di queste categorie, è sufficiente, dopo aver selezionato correttamente i fornitori come descritto a pagina 5, archiviare il FIR rilasciato dal trasportatore unitamente alla 4° copia del formulario firmata dal centro di trattamento e resa entro 90 giorni.

Qui di seguito esempio di una scheda del **Registro di Carico e Scarico**.

<input type="checkbox"/> Scarico <input type="checkbox"/> Carico del n. <div style="text-align: right;">1</div>	Caratteristiche del rifiuto a) CER: b) Descrizione: c) Stato fisico: d) Classi di pericolosità: <div style="text-align: right;">4</div>	Quantità: - Kg: - Litri: - m ³ : <div style="text-align: right;">6</div>	Luogo di produzione e attività del rifiuto: <div style="text-align: right;">8</div>	Annotazioni
Formulario n. Del <div style="text-align: right;">2</div>	Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento cod. <input type="checkbox"/> Recupero cd. <div style="text-align: right;">5</div>	Peso verificato a destino: <div style="text-align: right;">7</div>	Intermediario/ Commerciante: Denominazione Sede C.F. Iscrizione Albo n. <div style="text-align: right;">9</div>	
Riferimento operazione di carico n. <div style="text-align: right;">3</div>				<div style="text-align: right;">10</div>

Legenda delle informazioni da inserire:

1	<p>Si parla di “carico” quando il produttore decide che qualcosa diventa rifiuto e lo mette in deposito temporaneo (cfr. pagina 6). Tale registrazione deve essere fatta entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto stesso. Si parla di “scarico” quando il rifiuto viene conferito al trasportatore ed esce dall’azienda.</p> <p>Nel caso di scarico indicare la data in cui avviene l’operazione e il numero progressivo di tale operazione.</p>
2	<p>In caso di operazione di scarico, ossia quando il rifiuto viene conferito al trasportatore, in quest’area indicare il numero del formulario di accompagnamento del rifiuto e la relativa data del trasporto.</p>
3	<p>Sempre in caso di operazione di scarico, indicare tutte le operazioni di carico che vengono consegnate al trasportatore.</p> <p>Le operazioni di carico vanno richiamate con il numero con cui sono registrate.</p>
4	<p>In questa area annotare sia per le operazioni di carico sia per quelle di scarico il codice CER attribuito al rifiuto (che deve coincidere con quello indicato nell’area di deposito temporaneo) e la descrizione del rifiuto come risulta dal codice CER. Inoltre riportare lo stato fisico in cui si presenta il rifiuto che può essere: Solido pulverulento; Solido non pulverulento; Fangoso palabile; Liquido. Infine la classe di pericolosità che corrisponde a quella riportata in All. I alla parte IV del testo unico ambientale.</p>
5	<p>Solo in fase di scarico è necessario indicare in quest’area a quale operazione di smaltimento o recupero è destinato il rifiuto, facendo riferimento alle operazioni indicate negli All. B e C alla parte quarta del testo unico ambientale.</p>
6	<p>Sia per le operazioni di carico che di scarico, è necessario indicare la quantità di rifiuti in questione. La quantità può essere espressa in Kg o in litri o in metri cubi: spetta al produttore scegliere l’unità di misura.</p>
7	<p>Se il peso verificato a destino è diverso da quanto inizialmente indicato, questo viene indicato nella quarta copia del formulario e il produttore ha 10 gg di tempo per indicare il peso corretto in questo campo del movimento di scarico (se presente, altrimenti nel campo ANNOTAZIONI).</p>
8	<p>Quest’area è destinata ai produttori di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture che devono indicare il luogo fisico in cui i rifiuti si sono prodotti.</p>
9	<p>La presenza di eventuali intermediari o commercianti di rifiuto che avessero un ruolo nella gestione del rifiuto stesso devono essere indicati in questa sezione.</p>
10	<p>Questo è un campo in cui è possibile indicare qualsivoglia anomalia o segnalazione.</p>

Formulario identificativo del rifiuto (FIR)

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/97 art. 15)		F.I.R.	/00
Data	Numero registro		1
(1) PRODUTTORE / DETENTORE			
Denominazione o Ragione sociale:			2
Unità locale:			
C. fisc.	N. Aut/ Albo	del	
(2) DESTINATARIO			
Denominazione o Ragione sociale:			3
Luogo di destinazione:			
C. fisc.	N. Aut/ Albo	del	
(3) TRASPORTATORE DEL RIFIUTO			
Denominazione o Ragione sociale:			4
Indirizzo:			
C. fisc.	N. Aut/ Albo	del	5
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento <input type="checkbox"/> di			
ANNOTAZIONI			
(4) CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO			
Denominazione / Descrizione del rifiuto			6
Codice Europeo Rifiuti (CER)	Stato fisico [1] [2] [3] [4]	Caratteristiche di pericolo	N. Colli / contenitori
(5) RIFIUTO DESTINATO A			
<input type="checkbox"/> Recupero <input type="checkbox"/> Smaltimento		Caratteristiche chimico – fisiche	7
(6) QUANTITÀ			
Peso Lordo	<input type="checkbox"/> Kg.	<input type="checkbox"/> Litri	8
Tara	<input type="checkbox"/> Peso da verificarsi a destino		
(7) PERCORSO (SE DIVERSO DAL PIÙ BREVE)		(8) TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR/RID	
.....		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
(9) FIRME			
Firma del Produttore / detentore		Firma del Transportatore	
(10) COGNOME E NOME DEL CONDUCENTE			
.....		Targa automezzo	
Data / ora inizio trasporto		Targa rimorchio	
(11) RISERVATO AL DESTINATARIO			
Si dichiara che il carico è stato: <input type="checkbox"/> Accettato per intero		<input type="checkbox"/> Accettato per la seguente quantità: <input type="checkbox"/> Kg.	
		<input type="checkbox"/> Litri	
<input type="checkbox"/> Respinto per le seguenti motivazioni:			
Data	ora	Firma del destinatario	

Legenda delle informazioni da inserire: (punti da 1 a 10)

Deve essere compilato PRIMA che il rifiuto esca dalla proprietà aziendale e deve essere firmato in 4 copie di cui la prima resta al produttore e la quarta deve tornare al produttore entro 3 mesi controfirmata dal destinatario a dimostrazione che il rifiuto è stato correttamente consegnato. Deve essere conservata per 5 anni.

1	È riportato il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario (che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce) e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.
2	Dati identificativi del produttore o detentore che conferisce i rifiuti
3	Dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento.
4	Dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti con il relativo numero di iscrizione all'Albo.
5	Qualora il trasporto di rifiuti non pericolosi o pericolosi sotto i 30 kg sia effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi è necessario specificarlo in questa sezione riportando nell'area trasportatore i propri dati e il numero di iscrizione (semplificata) fornito dall'Albo gestori.
6	Dati relativi ai rifiuti trasportati: codice CER e descrizione del rifiuto stesso Stato fisico (che può essere Solido pulverulento, solido non pulverolento, fangoso palabile, liquido); caratteristiche di pericolo da ricavarsi dall'All.I (possibilmente con l'aiuto di qualche laboratorio di fiducia); numero di contenitori nei quali è trasportato, ecc. Tutte le informazioni devono coincidere con quelle riportate nella registrazione di scarico.
7	Indicare se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o smaltimento, così come elencate nell' All. B e C alla parte quarta del Testo Unico Ambientale.
8	La quantità di rifiuti trasportati espressi in Kg o litri e indicare se è prevista la verifica nel luogo di destinazione.
9	Questa sezione riguarda il trasportatore: se il percorso dal luogo di produzione a quello di destinazione è diverso dal più breve, deve essere riportato qui. Inoltre va indicato se il rifiuto ricade anche nell'ambito ADR/RID.
10	Questa sezione è dedicata alle firme di coloro che hanno compilato il formulario prima che il rifiuto uscisse dal suo luogo di origine, al fine di un'assunzione di responsabilità.

Legenda delle informazioni da inserire: (punti 11 e 12)

- | | |
|----|---|
| 11 | É necessario identificare e verificare (tramite carta d'identità) il conducente del mezzo l'ora e la data in cui avviene il trasporto e la targa dell'automezzo e del rimorchio. IMPORTANTE: anche gli automezzi sono autorizzati, per cui è necessario che nell'autorizzazione al trasporto (di cui dovrete richiedere copia al trasportatore) siano espressamente indicate le targhe degli automezzi che sono utilizzati per quello specifico trasporto. |
| 12 | Questa parte deve essere controfirmata dal destinatario che deve indicare se il carico è stato accettato, accettato in parte o respinto con la data relativa alla consegna. Vi son diversi motivi per cui il destinatario può rifiutare il rifiuto (impianto pieno, rifiuto non idoneo rispetto all'autorizzazione, magari perché contaminato,...). In questo caso la quantità accettata o le motivazioni del rifiuto andranno indicate e segnalate poi nell'apposita area note del Registro di Carico e Scarico. La ricezione della quarta copia controfirmata e compilata dal destinatario entro 3 mesi è fondamentale per escludere la responsabilità del produttore sul rifiuto. La mancata ricezione di tale copia nei limiti di tempo stabiliti deve essere comunicata alla Provincia |

Trasporto dei propri rifiuti

È possibile per un produttore di rifiuti richiedere l'autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi fino a un max di 30 kg/gg. Avvalendosi della semplificazione prevista dall'art. 212 c.8 D.lgs. 152/06, il Produttore deve:

1 Richiedere l'Autorizzazione al trasporto (vedere ALL.1):

si tratta di pratica da presentare all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la CCIAA di competenza, compilando un modulo in cui è necessario indicare:

- dati anagrafici della azienda e del rappresentante legale dell'impresa con estremi del documento di riconoscimento
- descrizione della attività svolta
- elenco delle tipologia dei rifiuti trasportati caratterizzati dal loro codice CER distinti tra pericolosi e non (i pericolosi sono contraddistinti da asterisco e possono essere trasportati in un quantitativo massimo pari a 30 kg al giorno)
- targhe dei veicoli utilizzati

I **costi da sostenere per la pratica all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** sono:

- **10 €** per i diritti di segreteria da versare alla CCIAA di competenza Sezione Regionale Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA)
- **168 €** una tantum per le concessioni governative
- **14.62 €** per la marca da bollo

Ogni anno andranno versati **50 €** come diritto annuale alla CCIAA di competenza-Sezione (ANGA).

2 Formulario per il trasporto dei propri rifiuti:

Tutti i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di trasporto dei rifiuti da compilare secondo quanto indicato nella sezione precedente.

Altri rifiuti particolari / Pile e batterie

Pile e accumulatori portatili esausti: l'utilizzatore ha il diritto di disfarsene gratuitamente **presso i punti di raccolta istituiti sul territorio nazionale o presso i punti vendita della grande distribuzione che, per legge, devono mettere a disposizione dei consumatori idonei bidoncini per la raccolta dell'esausto.**

Nel caso di pile o accumulatori industriali l'utente finale si avvale dei sistemi collettivi di raccolta separata di pile e/o accumulatori industriali, costituiti e organizzati dai produttori, con le stesse logiche economiche presentate nelle precedenti pagine per i RAEE. **La gestione documentale** (che comprende la compilazione del registro di carico e scarico e il formulario) **è a carico dell'utilizzatore dato che tutte le pile e gli accumulatori industriali sono classificabili come rifiuti pericolosi con i seguenti codici CER:**

Codice CER	Tipologia del rifiuto
160604	Batterie alcaline
160603*	Batterie contenenti mercurio
160601*	Batterie al piombo
160602*	Pile e accumulatori Nichel cadmio

Altri rifiuti particolari / Imballaggi e CONAI

Tutti coloro che, con la loro attività, introducono imballaggi nel mercato italiano sono tenuti ad aderire a CONAI, secondo regole che dipendono dal loro ruolo nella filiera:

	Ossia soggetti che	Obblighi
Produttore	<ul style="list-style-type: none"> • Producono o importano materie prime o semilavorati destinati a imballaggi • Producono o importano imballaggi vuoti 	In funzione del loro ruolo questi soggetti possono essere tenuti alla dichiarazione periodica e al versamento di un contributo che verrà ripartito fra i singoli consorzi di filiera in funzione del materiale che costituisce l'imballo .
Utilizzatore	<ul style="list-style-type: none"> • Acquistano imballaggi vuoti da riempire • Importano o commerciano merci imballate • Commerciano imballaggi vuoti 	Sono tenuti a pagare il contributo esposto dai loro fornitori se acquistano in Italia, al contrario, gli imballaggi provengono dall'estero sono tenuti alla dichiarazione e al versamento del contributo.

Per assolvere correttamente agli obblighi previsti da CONAI è necessario, dopo aver individuato chiaramente il proprio ruolo, appurare anche con esattezza chi effettua la “prima cessione” sul mercato italiano e se si è produttori o primi importatori, aderire anche ai singoli consorzi di filiera.

Il contributo viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati o prodotti nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale. In considerazione però delle oggettive difficoltà che gli importatori di prodotti imballati possono incontrare nel reperire le informazioni necessarie, è stata introdotta una procedura semplificata per la determinazione del contributo da versare che si basa su una percentuale forfettaria del valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.

A fronte del versamento di tale contributo, la raccolta differenziata degli imballaggi su tutto il territorio nazionale ha già la sua copertura finanziaria quindi chiunque si trovi a smaltire rifiuti di imballaggio dovrebbe potersi avvalere senza costi aggiuntivi del servizio di raccolta pubblico. Le aziende produttrici o importatrici di imballaggi hanno comunque la facoltà di organizzare in autonomia il sistema di gestione dei propri rifiuti di imballaggio, evitando così l'adesione ai consorzi di filiera. In particolare questi produttori possono:


- organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema

Altri rifiuti particolari / Rifiuti generici

Ovviamente poi c'è tutta una infinita gamma di rifiuti con cui l'azienda può avere a che fare ed in tal caso è semplicemente necessario:

- saperli classificare correttamente
- selezionare i fornitori sulla base del codice CER e della classe di pericolosità (cfr. pagina 20-21)
- compilare correttamente tutti i documenti (cfr. pagina 10)

Come indicato nelle prime pagine di questo quaderno, la corretta catalogazione del rifiuto è il un punto di partenza imprescindibile per la sua gestione. Per facilitare l'individuazione del codice CER, riportiamo di seguito uno schema dei passi da fare.



/ Scheda 6 / TARSU

Tariffa Ambientale per i Rifiuti Solidi Urbani.

Innanzitutto è necessario spiegare come viene conteggiata: nel regolamento comunale vengono stabilite annualmente delle tariffe al metro quadro in funzione dell'attività svolta all'interno del locale in questione. In sostanza il comune stima la quantità di rifiuti solidi urbani o assimilati (quindi a carico del servizio pubblico) che possono essere prodotti in una determinata area e in funzione dell'attività svolta. Quindi, una abitazione privata ha una tariffa diversa da un ristorante o da un importatore di viti e bulloni. Le stime sono già definite e in funzione all'attività e alla superficie occupata e dichiarata al Comune si moltiplica per il coefficiente e si ottiene la quantificazione della cifra da versare. Fino a che il comune applica la TARSU difficilmente si riuscirà ad ottenere una modifica sugli importi.

Al contrario nei comuni che avessero adottato la TIA (tariffa di igiene ambientale), le aziende che gestiscono i propri rifiuti assimilati attraverso società autorizzate allo smaltimento di cui pagano i servizi, possono richiedere una riduzione della tariffa proprio in forza del fatto che non si avvalgono del servizio pubblico e quindi non c'è motivo di pagarlo. Questo perchè la TIA viene calcolata in modo differente rispetto alla TARSU ed è costituita da una componente fissa (non riducibile) ed una variabile che può essere ridotta proprio alla luce del mancato ricorso al servizio pubblico di raccolta.

E' quindi fondamentale effettuare delle verifiche presso il proprio comune per capire se ci sono i termini per procedere con una richiesta di riduzione delle tariffe sui rifiuti.

/ Allegato / 1

Elenco delle 20 famiglie di CER (All. D parte IV D.lgs. 152/06)

I codici CER sono costituiti da 6 cifre, tutto l'elenco completo consiste in più di 20 pagine. Per semplicità riportiamo di seguito solo le 20 macrofamiglie. Segnaliamo che via web, digitando "ELENCO CER" in qualsiasi motore di ricerca, è facilmente reperibile l'elenco completo.

1. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
2. Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
3. Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
4. Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
5. Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
6. Rifiuti dei processi chimici inorganici
7. Rifiuti dei processi chimici organici
8. Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
9. Rifiuti dell'industria fotografica
10. Rifiuti provenienti da processi termici
11. Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12. Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13. Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14. Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15. Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16. Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18. Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
19. Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito
20. Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni).

/ Allegato / 2

Caratteristiche di pericolosità del rifiuto (All. I parte IV D.lgs. 152/06)

- H1** «Esplosivo»
- H2** «Comburente»
- H3-A** «Facilmente infiammabile»
- H3-B** «Infiammabile»
- H4** «Irritante»
- H5** «Nocivo»
- H6** «Tossico»
- H7** «Cancerogeno»
- H8** «Corrosivo»
- H9** «Infettivo»
- H10** «Tossico per la riproduzione»
- H11** «Mutageno»
- H12** «Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico»
- H13** «Sensibilizzanti»
- H14** «Ecotossico»
- H15** «Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza»

Consorzio ReMedia

Via Messina 38, 20154 Milano

T. +39 0234594611 - F. +390234594626

www.consorzioremedia.it

info@consorzioremedia.it

Remedia

PASSIONE PER L'AMBIENTE